

RIPORTIAMO L'ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA POLIZZA EUROP ASSISTANCE

PRIMA DEL VIAGGIO

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata da iGrandiViaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione). La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
 - dell'Assicurato;
 - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
 - di eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
- In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

- infortunio o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;
 - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche
 - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
 - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
 - i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
 - furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;
 - i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto e) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
 - i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio.
- La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.

Criteri per la liquidazione del danno

Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'Organizzazione di viaggio, per Assicurato e per la destinazione del viaggio e/o riportato dal Tour Operator sui propri cataloghi. Detto massimale comunque non potrà

mai essere superiore a Euro 7.500,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 25.000,00 per sinistro.

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

- in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
 - in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.
- Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al N°02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di Pratica preceduto dal prefisso IGVEA;
 - la causa dell'annullamento o della modifica;
 - luogo di reperibilità dell'Assicurato.
- Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a), la denuncia dovrà inoltre riportare:
- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;
 - il tipo di patologia;
 - l'inizio e il termine della patologia;
 - autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- numero di Pratica preceduto dal prefisso IGVEA;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

DURANTE IL VIAGGIO

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

• Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti dal bagaglio ed effetti personali che l'Assicurato aveva con sé all'inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto

con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino a € 500,00.

L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non può superare l'importo di Euro 150,00. I corredi fotocineottici sono considerati quale oggetto unico.

• In caso di ritardata consegna del bagaglio superiore alle 12 ore, Europ Assistance rimborsa gli acquisti di prima necessità regolarmente documentabili fino a € 100,00.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, Europ Assistance provvederà al pagamento diretto sul luogo o come rimborso all'Assicurato fino a € 500,00 in Italia e fino a € 10.000,00 all'estero delle spese sostenute e certificate per:

- ricovero ospedaliero;
 - intervento chirurgico;
 - onorari medici;
 - spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
 - spese ospedaliere in genere;
 - cure dentarie urgenti solo in seguito ad infortunio fino a € 100,00 per assicurato;
 - cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 45 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.
- I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.

ASSISTENZA SANITARIA

- Consulenza medica
- Invio di un medico in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico specialista all'estero
- Rientro sanitario
- Trasporto salma
- Rientro con un familiare
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare / Accompagnamento dei minori
- Rientro del convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero
- Interprete a disposizione all'estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Anticipo cauzione penale all'estero
- Segnalazione di un legale all'estero
- Rientro anticipato
- Invio di messaggi urgenti

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

Qualora l'Assicurato, in base alle condizioni contrattuali, dovesse interrompere il viaggio assicurato in conseguenza di: "Rientro Sanitario", "Rientro Anticipato", dirottamento dell'aereo sul quale l'Assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria, Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta.

ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE

Il costo del pacchetto turistico acquistato con I Grandi Viaggi comprenderà anche il premio assicurativo che varierà come segue:

da 0 a 12 anni: 26,00 € comprensivo di imposte
oltre 12 anni: 36,00 € comprensivo di imposte.

ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE

MASSIMALE	PREMIO A PERSONA	DI CUI IMPOSTE
Euro 25.000,00	Euro 30,00	Euro 0,73
Euro 50.000,00	Euro 50,00	Euro 1,22

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione accettate e ritirate dall'Assicurato in fase di prenotazione presso le agenzie di viaggio; tali condizioni sono anche disponibili sul sito internet www.igrandiviaggi.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) FONTI NORMATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi fuori catalogo predisposti dall'Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all'estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice della normativa attuale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"), nonché, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229") e dalla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970", quest'ultima applicabile fintanto che non verrà abrogata ai sensi dell'art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11.

2) DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, si intende per:

a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al Turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

c) Turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

L'Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario.

3) PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell'art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

- trasporto,
- alloggio,

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui all'art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l'Organizzatore, al quale non potrà pertanto essere adossata alcuna responsabilità al riguardo.

4) FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell'Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista deve essere rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'Organizzatore o venditore.

5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L'accettazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all'Organizzatore si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, nel momento in cui l'Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista, eventualmente presso l'Agenzia di viaggi intermediaoria o altro venditore. In quest'ultimo caso, resta inteso che l'Agenzia di viaggi rilascerà al Turista, ai sensi dell'art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma inoltrata dall'Organizzatore.

Si dà atto che l'Agenzia di viaggi venditrice assume nei confronti dell'Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi dell'art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fintanto che rimarrà in vigore, dell'art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente.

Ai sensi dell'art. 32, comma I, Allegato I, D. Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, l'Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/05.

6) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall'Intermediario al Turista nel corso delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, sicché, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.

Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; all'interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le diciture: "Le Quote comprendono"/"Le Quote non comprendono").

L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte promozionali che venissero adottate dall'Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo specifiche deroghe.

Nel rispetto del disposto dell'art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all'aumento delle seguenti voci di costi:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree;
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tasso di cambio applicato.

Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.

Per il computo dell'eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli aumenti dovranno essere documentati dal venditore.

Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.

Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: $(a - b) \times 50\% + (c - d) \times 40\%$.

N.B.:

- a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
- b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
- c = Ton indicato nella scheda tecnica;
- d = Ton media mese precedente partenza.

Franchigia + / - 1%.

Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti.

Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l'Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell'Intermediario, le maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.

Qualora la revisione del prezzo richiesta dall'Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell'importo del prezzo originario del pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell'art. 40, secondo comma, dell'Allegato I del D. Lgs. 79/2011.

Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell'originario ammontare del prezzo contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere dal contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.

Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l'applicabilità del successivo art. 9.

Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Turista non sarà riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio.

Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modificare il ritorno e che abbia ricevuto dall'Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

7) PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere

versato almeno 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.

Il mancato ricevimento da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l'Organizzatore medesimo a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge.

8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l'Organizzatore o l'Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.

Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica comunicata dall'Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto senza pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.

Il Turista deve comunicare la propria scelta all'Organizzatore o all'Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso della sopravvenuta necessità di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata.

9) RECESSO DEL TURISTA

Ai sensi dell'art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del pacchetto turistico di cui all'art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifica delle condizioni contrattuali di cui all'art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Turista, questi ha diritto alternativemente:

- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.

Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

Si dà atto che l'Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, secondo comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall'Organizzatore. Tale obbligo non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell'Organizzatore dipenda da:

- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'Organizzatore.

La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore in caso di applicabilità della penale di recesso.

10) PENALI DI ANNULLAMENTO

In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, il Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:

A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:

- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione sino a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a corrispondere l'intero ammontare della quota di partecipazione.

B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali (fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 10 a 5 giorni dopo tali termini.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a corrispondere l'intero ammontare della quota di partecipazione.

C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con soggiorni in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza.

In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il quinto giorno lavorativo precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a corrispondere l'intero ammontare della quota di partecipazione.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non accetta quella che gli è proposta per un giustificato motivo, l'Organizzatore metterà a disposizione del Turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.

12) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

L'Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l'annullamento del pacchetto turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, né direttamente, né indirettamente, all'Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.

13) SOSTITUZIONI

Ai sensi dell'art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni:

- l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall'art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e secondo le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
- il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata preventivamente.

Le spese di variazione verranno comunicate dall'Organizzatore al momento della relativa richiesta.

Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Turista comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore.

15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell'invio della richiesta di prenotazione del Turista, il personale dell'Organizzatore o del venditore o dell'Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale inerenti:

le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l'indicazione dei termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all'Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto turistico per una destinazione estera nell'ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

Si rammenta che i Turisti che abbiano compiuto il 16° anno di età devono essere in possesso di passaporto personale.

Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l'Organizzatore non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l'eventuale impossibilità del Turista di usufruire del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti.

Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistati. Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall'Organizzatore nel presente catalogo, nell'ambito delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le "Informazioni Utili"; per i programmi fuori catalogo tali informazioni di carattere generale sono riportate nell'ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando l'eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.

Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito internet www.viaggiareiscritti.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all'numero 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a verificare autonomamente la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.

Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicché le date di apertura e di chiusura dei villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, al numero di ristoranti e di bar aperti ed all'organizzazione dell'attività di animazione e di quella sportiva).

Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull'ammontare della quota di partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.

Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi del precedente art. 12. Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall'Organizzatore, anche per il tramite dell'Intermediario, sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all'Organizzatore di attivarsi allo scopo.

La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza.

Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l'arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Organizzatore.

In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, l'Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero derivare a qualunque titolo a carico del Turista.

Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente indicativo, in quanto l'organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili esclusivamente ai fornitori terzi.

16) PATOLOGIE RILEVANTI

Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della prenotazione o dell'arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per l'ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo da consentire all'Intermediario di consultarsi con l'Organizzatore in merito all'idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fine di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna responsabilità potrà essere adossata all'Organizzatore e/o all'Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere.

17) PECULIARITÀ LOGISTICHE

Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l'esigenza, è tenuto a segnalare preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque prima dell'arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.

18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l'Organizzatore, ai sensi dell'art. 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.

19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA

Ai sensi dell'art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui sono parte l'Italia o l'Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.

Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di dodici o diciotto mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come previsti dall'art. 2951, cod. civ..

20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI

Si dà atto che, nel rispetto dell'art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l'Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta salva l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI, NONCHÉ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, l'Organizzatore e l'Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. L'Organizzatore o l'Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a quest'ultimo imputabile.

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ

In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici dalla medesima organizzati: Meridiana Fly, Air Italy, Neos Air, Emirates, Air Seychelles, Sri Lankan Airlines, Alitalia, AirOne.

Al momento della conferma di prenotazione l'Organizzatore comunicherà al Turista la specifica Compagnia Aerea utilizzata per il trasferimento ricompreso nel pacchetto turistico e l'eventuale non conformità della Compagnia Aerea alla regolamentazione dell'Unione Europea; l'eventuale variazione inerente il vettore verrà prontamente comunicata dall'Organizzatore al Turista, per il tramite dell'Intermediario/venditore, sempre che la stessa sia intervenuta a causa di eventi accaduti in un momento tale da consentire la tempestiva comunicazione.

Si rende noto, inoltre, che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all'ammontare di 100.000 diritti di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,99 (al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dall'Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle

Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo. L'Organizzatore, per i collegamenti aerei internazionali, si avvale anche di molti vettori extracomunitari, non vincolati alla sopracitata normativa.

23) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.

L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l'inadempimento da parte dell'Intermediario degli obblighi a carico di quest'ultimo. L'Organizzatore e l'Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonché da caso fortuito o forza maggiore.

24) RECLAMI E DENUNCE – DECADENZA – PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dall'Organizzatore o all'Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

25) ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE A FAVORE DEL TURISTA

Ai sensi dell'art. 38, I comma, lett. i), Allegato I, D. Lgs. 79/2011, si indicano gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria ex art. 50, I comma, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 in ordine alla responsabilità civile a favore del Turista per il risarcimento dei danni previsti dagli artt. 44, 45 e 47, Allegato I, D. Lgs. 79/2011: UGF Assicurazioni S.p.A. - Polizze n. 100184655-100234361 del 28/10/2010.

26) ASSICURAZIONE EUROP ASSISTENCE

Il costo del pacchetto turistico acquistato da I Grandi Viaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Europ Assistance a copertura delle spese derivanti sia dall'annullamento del pacchetto, che da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti.

27) FONDO DI GARANZIA

Ai sensi dell'art. 51, Allegato I, D. Lgs. 79/11, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il Fondo Nazionale di Garanzia, cui il consumatore può rivolgersi in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- rimpatio del consumatore nel caso di viaggi all'estero.

Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 51, V comma, Allegato I, D. Lgs. 79/2011.

L'Organizzatore concorre ad alimentare il Fondo nella misura stabilita dal comma II dell'art. 51, Allegato I, D. Lgs. 79/11, attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al fondo con le modalità stabilite con decreto di Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fintanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L'applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la configurazione dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico.

La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve, pertanto, intendersi con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero.

TUTELA DELLA PRIVACY

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si rende noto che il trattamento dei dati personali del Turista verrà utilizzato per finalità di marketing, nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza. In particolare, nel rispetto dell'art. 4, D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo o con mezzi informatici, consisterà nella raccolta, nella registrazione, nell'organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell'elaborazione, nella modificazione, nella selezione, nell'estrazione, nella comunicazione, nella diffusione, e nella distribuzione dei dati in questione. Resta inteso che i dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del pacchetto turistico e per l'attivazione delle coperture assicurative in caso di sinistro, oltre che per la stipulazione della Polizza Assicurativa Integrativa e per la consegna al Turista del materiale relativo ai programmi ed alle iniziative. In ogni caso, il Turista ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento o dal relativo responsabile, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che lo riguardano e può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, qui di seguito riportato.

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infine, che l'Organizzatore potrà installare, all'interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge.

Organizzazione Tecnica IGrandiViaggi Milano - Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.96

Polizze Assicurative n. 100184655-100234361 UGF Assicurazioni S.p.A.

Edizione Inverno 2011-2012 - Grafica Sintesi Milano - Fotolito Inlim Milano